Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 23 luglio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Attribuzione alla regione Molise dei fondi di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, per il secondo programma triennale 1978-80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori

pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281 del 1970, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *C*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, ecc., e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica, e la indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto in particolare l'art. 3, quinto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalla regione, si provveda all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Considerato che una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15%, dovrà essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree, ai sensi del sesto comma dell'art. 3 della legge n. 412/75;

Vista la nota n. 677 - Div. II del Ministero della pubblica istruzione in data 28 marzo 1978, con cui viene confermato il raggiungimento dell'intesa con la regione Molise sul programma di edilizia scolastica 1978-80, come previsto dal quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 412;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del Molise del 5 gennaio 1978, n. 21, con la quale è stato approvato il programma di edilizia scolastica per il triennio 1978-80, di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale, nella seduta del 26 gennaio 1978, prot. numero 30044/31510;

Visto il programma di opere di edilizia scolastica allegato alla predetta deliberazione del consiglio regionale del Molise;

Considerato che occorre procedere all'attribuzione alla regione Molise dei fondi di edilizia scolastica per il secondo triennio 1978-80;

Decreta:

Alla regione Molise sono attribuiti i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80, per un ammontare complessivo di L. 5.077.710.000, articolati per anni finanziari come segue:

Anni	Somme (in lire)
1978	362.694.000
1979	1.450.774.000
1980	1.692.570.000
1981	1.450.774.000
1982	120.898.000

La spesa relativa farà carico al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1978, in conto residui di stanziamento e ai corrispondenti capitoli, per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

p. *Il Ministro della pubblica istruzione*
DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 233

(6134)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Attribuzione alla regione Veneto dei fondi di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, per il secondo programma triennale 1978-80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge numero 412/75 il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare lo ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge numero 281 del 1970, ad integrazione della quota prevista dalla lettera C) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con la quale viene soppresso il capitolo 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, ecc., e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281/70 nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica e la indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto in particolare l'art. 3, quinto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalla regione, si provveda all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Considerato che una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15%, dovrà essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori compensi, per riserve e a maggiori costi di aree, ai sensi del sesto comma dell'art. 3 della legge n. 412/75;

Vista la nota del 29 gennaio 1979, prot. n. 89/Div. XVI, del Ministero della pubblica istruzione, con cui viene confermato il raggiungimento dell'intesa con la regione Veneto sul programma di edilizia scolastica 1978-80, come previsto dal quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 412/75;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del Veneto del 3 agosto 1978, n. 683, con la quale è stato approvato il programma di edilizia scolastica, per il triennio 1978-80, di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale, nella seduta del 12 agosto 1978, prot. n. 10506, reg. n. 8336;

Visto il programma di opere di edilizia scolastica, allegato alla predetta deliberazione del consiglio regionale del Veneto;

Considerato che occorre procedere all'attribuzione alla regione Veneto dei fondi di edilizia scolastica per il secondo triennio 1978-80;

Decreta:

Alla regione Veneto sono attribuiti i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80, per un ammontare complessivo di lire 62.035.380.000, articolati per anni finanziari come segue:

Anni	Somme (in lire)
1978	4.431.099.000
1979	17.724.394.000
1980	20.678.460.000
1981	17.724.394.000
1982	1.477.033.000

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1978, in conto residui di stanziamento e sui corrispondenti capitoli, per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

p. *Il Ministro della pubblica istruzione*
DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 230

(6135)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Protercaf», nella confezione 12 capsule, della ditta Laboratori Pro-Ter S.p.a., in Opera. (Decreto di revoca n. 5503/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 21 gennaio 1958, con il quale venne registrata al n. 13449 la specialità medicinale denominata « Protercaf » uso veterinario, nella confezione da 12 capsule, a nome della ditta Laboratori Pro-Ter S.p.a., con sede in Opera (Milano), via Lambro, 38, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterina-

ria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha prodotto le controdeduzioni richieste;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Protercaf » uso veterinario, nella confezione 12 capsule, registrata al n. 13449 in data 21 gennaio 1958 a nome della ditta Laboratori Pro-Ter S.p.a., con sede in Opera (Milano), via Lambro, 38.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5819)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, stabilimento in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli;

Visti i decreti ministeriali 20 dicembre 1978 e 9 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6553)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Confetti fosforo e stricnica » tipo normale e serie tipo forte, entrambi nella confezione da 70 confetti, della ditta L.A.I.F., in Torino. (Decreto di revoca n. 5523/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 4 agosto 1956, con il quale venne registrata ai numeri 2139 e 2139/1 la specialità medicinale denominata « Confetti fosforo e stricnina » tipo normale e serie tipo forte, entrambi nella confezione di 70 confetti a nome della ditta L.A.I.F., con sede in Torino, via Pesaro n. 24/*A*, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Stabilimenti Schiapparelli di Torino;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Confetti fosforo e stricnina » tipo normale e serie tipo forte, entrambi nella confezione da 70 confetti, registrate rispettivamente ai numeri 2139 e 2139/1 in data 4 agosto 1956 a nome della ditta L.A.I.F. con sede in Torino, via Pesaro, 24/*A*.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5940)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Iodovital » gocce, flacone da g 30, della ditta Laboratorio chimico Carlo Fissore, in Genova. (Decreto di revoca n. 5539/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 13 marzo 1959, con il quale venne registrata al n. 14898 la specialità medicinale denominata « Iodovital » gocce, flacone da g 30, a nome della ditta Laboratorio chimico Carlo Fissore, con sede in Genova, piazza Cattaneo, 70/*R*, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Iodovital » gocce, flacone da g 30, registrata al n. 14898 in data 13 marzo 1959, a nome della ditta Laboratorio chimico Carlo Fissore di Genova, piazza Cattaneo 70/*R*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5995)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calmante Beati », nelle confezioni da 2 e 10 compresse, della ditta Beati farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5543/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 7 maggio 1948, con il quale venne registrata al n. 1260 la specialità medicinale denominata « Calmante Beati », nella confezione da 2 e 10 compresse, a nome della ditta Beati farmaceutici, con sede in Milano, corso Porta Nuova 16, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calmante Beati », nella confezione da 2 e 10 compresse, registrata al n. 1260 in data 7 maggio 1948, a nome della ditta Beati farmaceutici, con sede in Milano, corso Porta Nuova, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6449)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1970, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Trieste;

Visto il propiro decreto in data 12 luglio 1971, con il quale il sig. Mario Clai è stato nominato componente del comitato provinciale del predetto Istituto, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Viste le dimissioni del sig. Mario Clai da componente del comitato predetto;

Vista la nota n. 2743 del 30 marzo 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trieste ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Vittorio Lovero in sostituzione del sig. Mario Clai, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Vittorio Lovero è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Trieste in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Mario Clai, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1979

Il Ministro: Scotti

(6088)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini, in S. Agata Bolognese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini di S. Agata Bolognese (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini di S. Agata Bolognese (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1979

Il Ministro: Scotti

(6561)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sala ligure adriatica, in Genova, stabilimento di Cattolica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sala ligure adriatica, con sede in Genova, stabilimento di Cattolica (Forlì);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sala ligure adriatica, con sede in Genova, stabilimento di Cattolica (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento staordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1977 al 28 maggio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le gevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1979

Il Ministro: Scotti

(6564)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Proroga per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini, in S. Agata Bolognese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini di S. Agata Bolognese (Bologna);

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore lei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini di S. Agata Bolognese (Bologna), è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6562)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sala ligure adriatica, in Genova, stabilimento di Cattolica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sala ligure adriatica, con sede in Genova, stabilimento di Cattolica (Forlì);

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 novembre 1977 al 28 maggio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sala ligure adriatica, con sede in Genova, stabilimento di Cattolica (Forlì), è prolungata fino al 27 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6565)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Standa magazzini S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 4.000 dozzine di tovaglie stampate in cotone di origine e provenienza Repubblica popolare cinese la ditta Standa magazzini S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 22.346.880 di cui al mod. *B*-Import numero 4184964 rilasciato dalla Banca privata italiana di Milano in data 17 novembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 10 dicembre 1976 ed il 9 giugno 1977 con ritardi, quindi, di giorni settecentosessantaquattro e milleventisette rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490522 del 16 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli al fatto che la merce rimase in giacenza presso i magazzini doganali a causa dell'esaurimento del contingente all'importazione dalla Cina per l'anno 1974, nonché alla susseguente introduzione di nuove disposizioni (22 gennaio 1975) che prevedevano, nella fattispecie, l'ottenimento di una specifica autorizzazione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 21 settembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto dalla documentazione prodotta si

evince che la ditta italiana ha richiesto l'ottenimento delle suddette autorizzazioni solamente diciotto mesi dopo l'allibramento della merce in dogana;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Standa magazzini S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca privata italiana - Milano nella misura del 5 % di Lit. 22.346.880 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6239)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Roveraro S.p.a., in Borghetto S. Spirito.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 14.899 di olio di oliva di origine e provenienza Grecia la ditta Roveraro S.p.a. di Borghetto S. Spirito (Savona), ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 18.945 di cui al mod. *B*-Import n. 4204397 rilasciato dal Banco di Roma, filiale di Imperia, in data 30 maggio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Savona il 23 settembre 1977 con un ritardo, quindi, di giorni cinquantasei rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340929 del 28 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputàndolo al verificarsi di sfavorevoli condizioni di mercato;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 9 novembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi strettamente commerciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Roveraro S.p.a. mediante fidejussione del Banco di Roma, filiale di Imperia, nella misura del 5 % di US $ 18.945 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6240)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni di Filottrano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Confezioni di Filottrano, con sede in Filottrano (Ancona);

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni di Filottrano, con sede in Filottrano (Ancona), è prolungata fino al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6557)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini, in S. Agata Bolognese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini di S. Agata Bolognese (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1979 e 21 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini di S. Agata Bolognese (Bologna), è prolungata fino al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le gevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6563)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cama sud, in Marcianise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cama sud di Marcianise (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cama sud di Marcianise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 febbraio 1979 al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6558)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.J.D. Estrusioni, in Pont S. Martin.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta S.J.D. Estrusioni, con sede in Pont S. Martin (Aosta);

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.J.D. Estrusioni, con sede in Pont S. Martin (Aosta), è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6556)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione e guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti i propri stabilimenti comprese le unità organiche dell'azienda stessa esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 1° febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Roma, è prolungata fino al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6559)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lind, in Torino, stabilimento in Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lind, con sede legale in Torino e stabilimento in Novara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lind, con sede legale in Torino e stabilimento in Novara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 febbraio 1979 al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6554)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione e guadagni;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede

in Milano, per tutti i propri stabilimenti comprese le unità organiche dell'azienda stessa esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978 e 28 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Roma, è prolungata fino al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6560)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento del lavoro di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36.

Vista la delibera del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Napoli la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del lavoro di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici sospesi dal 5 aprile 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento del lavoro di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6571)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, in Milano, stabilimento di Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento a Rovereto (Trento);

Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1978, 2 aprile 1979, 3 aprile 1979, 4 aprile 1979 e 5 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6555)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978 e 24 febbraio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1978 all'11 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro), è prolungata fino al 12 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6704)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978 e 24 febbraio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 19 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano, è prolungata fino al 19 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6705)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ledysan, in Valvasone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ledysan di Valvasone (Pordenone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Ledysan di Valvasone (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 gennaio 1979 all'8 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6551)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Cortefranca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia);

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 4 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia), è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6552)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Autorizzazione alla produzione e vendita di morfina base.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i propri decreti in data 29 novembre 1978 e 18 aprile 1979, con i quali, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia ed all'estero nel corso dell'anno 1979 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze delle ditte S.I.F.A.C. S.p.a., Salars S.p.a. e S.I.R.C.A.I. S.p.a., che hanno chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione nel corso dell'anno 1979 di ulteriori quantitativi di morfina base da destinare al consumo nazionale;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad un'assegnazione suppletiva di morfina base;

Visto l'art. 31 della citata legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi di morfina base già assegnati con i decreti di cui alle premesse:

1) la ditta S.I.F.A.C. S.p.a., via Robbio 29, Confienza (Pavia), è autorizzata alla fabbricazione e vendita nel territorio nazionale nel corso dell'anno 1979 di morfina base kg 10 (chilogrammidieci);

2) la ditta Salars S.p.a., via S. Francesco, 5, Camerlata (Como), è autorizzata alla fabbricazione e vendita nel territorio nazionale nel corso dell'anno 1979 di morfina base kg 9 (chilogramminove);

3) la ditta S.I.R.C.A.I. S.p.a., via E. Folli, 46-50, Milano, è autorizzata alla fabbricazione e vendita nel territorio nazionale nel corso dell'anno 1979 di morfina base kg 11 (chilogrammiundici).

Roma, addì 2 luglio 1979

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(6670)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 5 luglio 1978, 26 ottobre 1978, 12 febbraio 1979 e 24 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 ottobre 1977 al 14 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento), è prolungata fino al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6550)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 31 luglio 1978, 12 dicembre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino), è prolungata fino al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6549)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ankerfarm, con sede e stabilimento a Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ankerfarm, con sede e stabilimento a Cinisello Balsamo (Milano);

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 agosto 1978 al 21 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ankerfarm, con sede e stabilimento a Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata fino al 20 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6714)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettronica, in Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zanussi elettronica di Pordenone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettronica di Pordenone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1979 al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 19 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	813,55	813,55	813,60	813,55	813,50	813,55	813,45	813,55	813,55	813,55
Dollaro canadese .	698 —	698 —	697,50	698 —	698 —	698 —	697,80	698 —	698 —	698 —
Marco germanico .	450,70	450,70	450,40	450,70	450,80	450,70	450,69	450,70	450,70	450,70
Fiorino olandese .	410,16	410,16	410 —	410,16	410,10	410,16	410,15	410,16	410,16	410,16
Franco belga .	28,223	28,223	28,20	28,223	28,20	28,22	28,21	28,223	28,223	28,20
Franco francese	193,36	193,36	193,05	193,36	193,40	193,36	193,42	193,36	193,36	193,35
Lira sterlina . .	1861 —	1861 —	1857,90	1861 —	1858,50	1861 —	1860,25	1861 —	1861 —	1861 —
Lira irlandese .	1700,50	1700,50	1700 —	1700,50	1699,40	—	1699 —	1700,50	1700,50	—
Corona danese .	156,84	156,84	156,75	156,84	156,80	156,84	156,87	156,84	156,84	156,84
Corona norvegese .	162,01	162,01	161,70	162,01	162 —	162,01	162 —	162,01	162,01	162 —
Corona svedese .	194,03	194,03	193,75	194,03	194 —	194,03	194 —	194,03	194,03	194,03
Franco svizzero	498,68	498,68	498,50	498,68	498,80	498,66	499,08	498,68	498,68	498,68
Scellino austriaco.	61,326	61,326	61,39	61,326	61,40	61,32	61,33	61,326	61,326	61,32
Escudo portoghese .	16,82	16,82	16,83	16,82	16,80	16,82	16,81	16,82	16,82	16,80
Peseta spagnola . .	12,324	12,324	12,30	12,324	12,30	12,32	12,328	12,324	12,324	12,30
Yen giapponese. . .	3,784	3,784	3,7750	3,784	3,78	3,78	3,7850	3,784	3,784	3,78

Media dei titoli del 19 luglio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,175
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,350
» 5,50 % » » 1968-83	85,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,650
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	77,600
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	81,650
» 9 % » » 1976-91	82,225
» 10 % » » 1977-92	84,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,350
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,550
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
» » » » 1-10-1978/80	100,450
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,450
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,125
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,875
» » » 10 % 1- 1-1981	97,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,650
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,100
» » » 12 % 1- 4-1982	98,700
» » » 12 % 1-10-1983	97,775
» » » 12 % 1- 1-1984	97,550
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	813,50
Dollaro canadese	697,90
Marco germanico	450,695
Fiorino olandese	410,155
Franco belga	28,216
Franco francese	193,39
Lira sterlina	1860,625
Lira irlandese	1699,75
Corona danese	156,855
Corona norvegese	162,005
Corona svedese	194,015
Franco svizzero	498,88
Scellino austriaco	61,328
Escudo portoghese	16,815
Peseta spagnola	12,326
Yen giapponese	3,784

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Avviso di rettifica

Alla deliberazione 11 luglio 1979 concernente attuazione della disciplina comunitaria di mercato per i cereali e affidamento ad assuntori dei servizi relativi alle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1979-80, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

1) all'art. 1 dell'atto disciplinare. il prezzo base del frumento duro deve leggersi L. *261.287,02*/tonn. anziché L. *216.287,02*/ tonn.;

2) all'allegato *B*, titolo III, paragrafo 2, lettera *c*), leggasi « prezzo offerto a *tonnellata* » anziché « prezzo offerto a *quintale* ».

(6784)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Gombito e Limido Comasco

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Con le stesse deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 22 maggio 1979, n. 23864: comune di Gombito (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 7 ottobre 1977, n. 40, e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 7 aprile 1978, n. 21);

deliberazione 22 maggio 1979, n. 23865: comune di Limido Comasco (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 4 giugno 1977, n. 25, e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 4 novembre 1977, n. 54).

(6285)

Variante al piano regolatore generale del comune di Azzano S. Paolo

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato:

deliberazione 15 maggio 1979, n. 23654: comune di Azzano S. Paolo (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 23 maggio 1978, n. 30, relativa a riequilibrare la dotazione di aree a standards, a razionalizzare alcuni assi viari e ad introdurre una nuova area da destinare ad attività produttiva).

(6286)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di tre società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « C.E.T. a r.l. » - Trieste;

2) « Portabagagli FF.SS. a r.l. » - Udine;

3) « Caricatori e scaricatori - FIDES a r.l. » - Torviscosa (Udine).

(6299)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per la nomina dei segretari generali comunali e provinciali della classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali del comune di Venezia della classe 1ª/*A* e del comune di Cuneo della classe 1ª/*B*; nonché della provincia di Bologna della classe 1ª/*A* e delle province di Oristano, Pescara, Ragusa e Taranto della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali del comune di Venezia della classe 1ª/*A* e del comune di Cuneo della classe 1ª/*B;* nonché della provincia di Bologna della classe 1ª/*A* e delle province di Oristano, Pescara, Ragusa e Taranto della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile, non oltre il 15 settembre 1979 distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 1.000 (mille) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale all'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari generali comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo delle domande.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1972, n. 749, o di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari dev'essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B* e a segretario generale di 2ª classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 7 luglio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6789)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Mello Teggia Paolo, nato a Biella il 13 marzo 1946 . punti 93 su 100
2. Lombardo Giovanni Francesco, nato a San Cipirello il 14 giugno 1947 . . » 88 »
3. Barile Donato, nato a Campodipietra il 2 giugno 1939 . . . . » 85 »
4. Loizzi Michele, nato a Bari il 22 maggio 1947 . . » 85 »
5. Salani Graziano, nato a Firenze il 13 giugno 1936 . . . . » 80 »
6. Della Casa Umberto, nato a Viterbo il 7 luglio 1944 . . » 77 »
7. Fratini Ernesto, nato a Pescara il 21 ottobre 1942 . . » 76 »
8. De Gennaro Renata, nata a Sapri il 20 febbraio 1946 . » 75 »
9. Leoni Claudio, nato a Locarno il 23 maggio 1942 . . . » 73 »
10. Milano Salvatore, nato a Cicciano il 22 dicembre 1942 . » 73 »
11. Tommasi Mauro, nato a Trieste il 20 luglio 1946 . . . . » 73 »
12. Desogus Antonio Ignazio, nato ad Oristano il 25 maggio 1946 . . . . . . punti 71 su 100
13. Spagnolo Salvatore, nato a Simeri Crichi il 30 maggio 1940 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5476)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Tortore Pierina, nata a Savigliano il 7 aprile 1942 . . . . punti 95 su 100
2. Imbimbo Giancarlo, nato a Gorizia il 1° giugno 1940 . . . . » 92 »
3. De Filippo Maria Grazia, nata a Messina il 2 gennaio 1943 . . . . » 80 »
4. Romanelli Francesco, nato a Borgonovo Val Tidone il 13 gennaio 1943 . . . . . » 75 »
5. Catino Antonio, nato ad Andria il 28 marzo 1945 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5469)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Bosco Nazzareno, nato a Ionadi l'8 giugno 1943 . . . . punti 100 su 100

2. Schiavina Mario, nato a Castelvetro il 16 giugno 1944 . . . . . punti 100 su 100
3. Tassi Gianfranco, nato a Cremona il 22 febbraio 1946 . . . . . . » 100 »
4. Viola Benedetto, nato a Catania il 15 ottobre 1947 . . . » 100 »
5. Ferrara Giuseppe, nato a Lercara Friddi il 10 febbraio 1946 . . . . . . » 98 »
6. Mancini Giorgio, nato a Roma il 29 ottobre 1946 . . . . » 98 »
7. Musella Ugo, nato a Salerno l'11 novembre 1930 . . . » 98 »
8. Raso Carmelo, nato a Taurianova il 2 febbraio 1940 . » 98 »
9. Ariano Renato, nato a Napoli il 5 luglio 1946 . . . » 97 »
10. De Carlo Francesco, nato a Roma il 7 febbraio 1947 . . . » 96 »
11. Giordano Lorenzo, nato a Genova il 10 novembre 1938 . . . . » 96 »
12. Moretti Pellegrina Lina, nata a Genova il 29 giugno 1946 . . . . . . » 96 »
13. Casella Potito, nato a S. Agata di Puglia il 6 dicembre 1947 . . . . » 95 »
14. Chianca Pio, nato a Napoli il 12 giugno 1945 . . . . » 95 »
15. Guidetti Giancarlo, nato a Tortona l'11 aprile 1944 . . . . . » 95 »
16. Manenti Giovanni, nato a Scicli il 27 luglio 1942 . » 94 »
17. Pelucco David, nato a Genova il 4 maggio 1947 . . . . » 94 »
18. Cazzola Mario, nato a Napoli il 2 settembre 1945 . . » 93 »
19. De Carlo Antonio, nato a Napoli il 30 giugno 1942 . . . . . » 93 »
20. Vigorito Felice Rosario, nato a Nemoli il 31 ottobre 1943 . . . » 93 »
21. Cipriani Marcello, nato a Pisa il 24 febbraio 1945 . . . » 92 »
22. Giorgis Gian Enrico, nato a Torino il 30 settembre 1946 . . » 92 »
23. Tarantino Oliva, nato a Roma il 27 giugno 1946 . . . . » 92 »
24. Barberis Paolo, nato a Osiglia il 14 luglio 1942 . . » 91 »
25. Calcagno Luigi, nato a Genova il 15 marzo 1945 . » 90 »
26. Damato Salvatore, nato a Margherita di Savoia il 13 agosto 1946 . . . » 90 »
27. Masci Vincenzo, nato a Poggio Picenze il 17 luglio 1946 . . . . » 90 »
28. Turco Domenico, nato a Maddaloni il 12 agosto 1944 . . . . » 90 »
29. Innocenti Sergio, nato a Genova l'11 ottobre 1945 . . » 88 »
30. Moschini Maria Teresa, nata a Roma il 25 dicembre 1946 . . . . . . » 88 »
31. Bardessono Franco, nato a Torino il 9 dicembre 1945 . . . . . » 87 »
32. Pesce Luciano, nato a Bardolino il 15 luglio 1944 . . . . » 87 »
33. Saltini Cesare, nato a Modena il 29 aprile 1945 . . . » 87 »
34. Soria Paolo, nato a Pisa il 29 marzo 1941 . » 87 »
35. Antico Andrea, nato a Siderno il 30 luglio 1947 . . . . » 86 »
36. Pellegrino Matteo, nato a Monte S. Angelo il 3 maggio 1944 . » 86 »
37. Ukmar Radoslavo, nato a Trieste il 7 settembre 1945 . . . . » 86 »
38. Cerri Aldo, nato a Pisa il 1° marzo 1936 . . . . punti 85 su 100
39. Lombardo Mirella, nata a Caltanissetta il 19 ottobre 1940 . . . . » 85 »
40. Rizzo Sebastiano, nato a Sassuolo il 28 ottobre 1944 . . . . » 85 »
41. Ferranti Pietro, nato a Spoleto il 12 ottobre 1945 . . . . » 84 »
42. Colella Roberto, nato a Portici il 24 novembre 1942 . . . . » 83 »
43. Novarese Aurelio Michele, nato a Pisa il 3 luglio 1935 . . . . » 83 »
44. Marenda Roberto, nato a Fagnano Olona il 31 ottobre 1943 . . . . . . » 82 »
45. Leone Elisabetta, nata a L'Aquila il 19 marzo 1947 . . . . » 81 »
46. Geraci Emilia, nata a Siracusa il 26 ottobre 1946 . . . . » 81 »
47. Tamburrini Luigi Remo, nato a Rimini il 12 giugno 1943 . . . . » 81 »
48. Barbera Santi, nato a Messina il 4 novembre 1946 . . . . » 80 »
49. Bravi Francesco, nato a Jesi il 14 luglio 1946 . . . . » 80 »
50. Cerri Ettore, nato a Genova il 6 settembre 1944 . . . . » 80 »
51. Penza Oronzo Giuseppe Bruno, nato a Carpignano Salentino il 30 giugno 1946 . . » 80 »
52. De Angelis Antonio, nato a Niscemi il 15 luglio 1946 . . . . » 79 »
53. Calculli Francesco Paolo, nato a Gravina in Puglia il 2 marzo 1936 . . . . . » 78 »
54. Campana Giorgio, nato a Vigolzone il 16 aprile 1945 . . . . » 78 »
55. Mosca Guido, nato a Catanzaro il 27 giugno 1945 . . . . » 78 »
56. Volpato Eleonora, nata a Treviso il 31 maggio 1946 . . . . » 78 »
57. De Rosa Catello, nato a Castellammare di Stabia l'11 marzo 1946 . . . . . . » 77 »
58. Rossi Enrico, nato a Cosenza l'8 maggio 1944 . . . . » 76 »
59. Vinciguerra Piero, nato a Foggia l'11 luglio 1946 . . . . » 76 »
60. Fusco Biagio, nato a Cardito il 20 gennaio 1941 . . . . » 75 »
61. Gamberini Andrea, nato a Bologna il 28 luglio 1946 . . . . » 75 »
62. Maccone Cristina, nata a Roma il 10 agosto 1944 . . . . » 75 »
63. Noseda Maria Antonietta, nata a Roma il 19 dicembre 1945 . . . . » 75 »
64. Avanzi Giovanni Andrea, nato a Bagnolo di Po il 30 novembre 1944 . . . . » 74 »
65. Bazzicalupo Giampaolo, nato a Roma il 3 aprile 1945 . . . . » 74 »
66. Caccavelli Luigi, nato a Foggia il 3 febbraio 1946 . . . . » 74 »
67. Chimienti Michele, nato a Bologna il 9 novembre 1946 . . . . » 74 »
68. De Galasso Edoardo, nato a Noventa di Piave il 18 gennaio 1946 . . . . . » 74 »
69. Petrossi Fabio, nato a Venezia il 4 giugno 1945 . . . . » 74 »
70. Alunni Giuseppe, nato a Perugia il 1° giugno 1931 . . . . » 73 »
71 Agati Gesualdo, nato a Montebello Jonico il 21 settembre 1942 . . . . . . » 72 »
72. Morandi Maurizio, nato a Roma il 10 ottobre 1940 . . . . » 72 »
73. Cagnetti Lucio, nato ad Ascoli Piceno il 19 ottobre 1940 . . . . » 71 »
74. Alimonti Pietro, nato a Roma il 1° febbraio 1945 . . . . » 70 »

75. Cogliandro Liborio, nato a Pellaro il 9 ottobre 1938 . . . . punti 70 su 100
76. Dagasso Sergio, nato a Sondalo l'11 marzo 1941 . . . . » 70 »
77. Ieni Giuseppe, nato a Palermo il 25 novembre 1939 . . . . » 70 »
78. Mazza Guglielmo, nato a Sambiase il 4 febbraio 1934 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5465)

ORDINE OSPEDALIERO «S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI» DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale «Villa S. Pietro», a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia;
tre posti di assistente di medicina;
tre posti di assistente di chirurgia;
due posti di assistente di pediatria;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di radiologia;
due posti di assistente di urologia;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al regolamento organico dell'ospedale «Villa S. Pietro», approvato con decreto ministeriale 7 luglio 1973 nonchè, in quanto compatibili, quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ospedale «Villa S. Pietro» in Roma.

(2324/S)

OSPEDALE «S. ANNA» DI CASTELNOVO NE' MONTI

Concorso a due posti di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

(2316/S)

OSPEDALE «E. AGNELLI» DI PINEROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto della divisione di neurologia;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio analisi chimico-cliniche, microbiologia, anatomia ed istologia patologica;
un posto di aiuto del servizio autonomo di dialisi;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio immuno-trasfusionale;
tre posti di assistente dell'istituto di radiologia e terapia fisica;
due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(2319/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

due posti di assistente della divisione medica «Cosco»;
un posto di assistente del servizio di accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(2320/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA» DI TERNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso, accettazione e astanteria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titolo ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso, accettazione e astanteria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 10 agosto 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(2321/S)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorso ad un posto di primario della divisione medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(2312/S)

OSPEDALE « BRIOLINI » DI GAZZANIGA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gazzaniga (Bergamo).

(2313/S)

CENTRO ONCOLOGICO E DI MEDICINA NUCLEARE « F. ANGELINI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto oncologo addetto al servizio di accettazione, astanteria e ambulatorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oncologo addetto al servizio di accettazione, astenteria e ambulatorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(2314/S)

OSPEDALI « B.NE LOMBARDO E MARIA SS. DEL MONTE » DI CANICATTI'

Concorso ad un posto di primario ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canicattì (Agrigento).

(2315/S)

OSPEDALE CIVILE « G. BERNABEO » DI ORTONA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(2308/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorso ad un posto di primario della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Sestri.

(2309/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di primario della divisione ortopedico-traumatologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione ortopedico-traumatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(2310/S)

OSPEDALI DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(2311/S)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(2322/S)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario oculista;
un posto di aiuto cardiologo;
un posto di assistente analista;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente emotrasfusionale;
un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(2317/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di oculistica;
un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(2318/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « G. CIACCIO » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario e un posto di aiuto di pneumotisiologia;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(2334/S)

OSPEDALE CIVILE « G. GIAMBALVO » DI MENFI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente di chirurgia;
due posti di assistente di medicina;
due posti di assistente di ostetricia;
due posti di assistente di pediatria;
un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Menfi (Agrigento).

(2335/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI NOCERA INFERIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di malattie infettive;
un posto di primario di urologia;
un posto di primario di radiologia e fisioterapia;
due posti di aiuto di chirurgia di pronto soccorso, accettazione e chirurgia d'urgenza;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

(2336/S)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(2325/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(2326/S)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto medico addetto al servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico addetto al servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(2327/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « C. CANTU' » DI ABBIATEGRASSO

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(2328/S)

OSPEDALE « VALDUCE » DI COMO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Como.

(2329/S)

OSPEDALE CIVILE « L. ANNIBALDI » DI OFFIDA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Offida (Ascoli Piceno).

(2330/S)

OSPEDALE CIVILE DI LUNGRO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lungro (Cosenza).

(2331/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione aggregata per malati cronici e lungodegenti;

un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(2332/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. **65.**

Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 3 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione del servizio

E' istituito il servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati, indicato nelle successive disposizioni con il termine servizio, che opera quale azienda speciale della provincia autonoma di Bolzano, con propria autonomia amministrativa.

Il servizio si propone la prevenzione specifica delle minorazioni per i residenti nel territorio della provincia di Bolzano o ivi stabilmente domiciliati, in quanto siano esposti alla minaccia di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonchè il recupero e l'assistenza dei minorati.

Attraverso le varie forme di intervento tecnico il servizio si propone la massima integrazione possibile del minorato nel suo normale ambiente familiare, scolastico, di lavoro e del tempo libero, adottando quelle forme concrete di intervento, anche a carattere sperimentale, che la dinamica sociale e le conoscenze scientifiche e tecniche suggeriscono.

Il servizio si estende a tutto il territorio della provincia di Bolzano e si articola organicamente in servizi a livello di zona, di comprensorio e di provincia ed opera in funzione integrativa e non sostitutiva, in stretta collaborazione con le strutture sanitarie, sociali e scolastiche esistenti, fatte salve le disposizioni contenute nei successivi articoli.

In sede di attuazione della riforma sanitaria, l'attività del servizio dovrà essere integrata, per quanto concerne l'aspetto sanitario, con quella del servizio sanitario provinciale.

Art. 2.

Compiti del servizio

Il servizio promuove l'istituzione dei servizi operanti nel settore, ne richiede alla giunta provinciale il coordinamento, provvede alla loro integrazione, nonchè all'istituzione di servizi appositi di prevenzione specifica, di recupero e di assistenza a tutti i livelli di specializzazione, in favore delle categorie di persone di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

In particolare, il servizio provvede, in collaborazione con altri enti e istituzioni locali, nazionali o esteri, o se necessario, direttamente, alla gestione dei servizi che le predette categorie di persone, in relazione alla natura e gravità di minorazione, necessitano per:

a) la prevenzione specifica delle minorazioni;

b) la diagnosi, la cura e la riabilitazione, in forme ambulatoriali, a seminternato e a internato, secondo le esigenze;

c) l'educazione nei servizi di seminternato e internato;

d) la rimozione di forme di disadattamento sociale che possano essere origine o conseguenza di minorazioni;

e) l'assistenza socio-sanitaria adeguata alle minorazioni stesse, rivolta sia direttamente al soggetto che alle famiglie, a condizione che la stessa non sia prevista da altre leggi.

Il servizio socio-psico-pedagogico e gli interventi di integrazione specialistica, di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, gli interventi di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e i servizi medico-specialistici, di cui all'art. 12, numeri 6), 7) e 8), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativamente ai minorati e disadattati o segnalati come sospetti tali dal servizio medico-scolastico o dal corpo insegnante, sono espletati dal servizio istituito dalla presente legge, in collaborazione con i normali servizi di medicina scolastica, con gli insegnanti dell'alunno o con il direttore didattico o il preside della scuola o istituto dal medesimo frequentati.

La giunta provinciale può delegare la gestione dei servizi medico-specialistici di cui al comma precedente a quei comuni o consorzi fra comuni che ne facciano richiesta e forniscano garanzie di svolgere i servizi stessi secondo le direttive e i criteri stabiliti dalla provincia stessa. Agli oneri derivanti ai comuni o consorzi la provincia contribuisce con le modalità previste dalla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 54.

Le modalità e i limiti di detta assistenza sono determinati, per i singoli settori di intervento, nel regolamento di esecuzione della presente legge, nel quale sono altresì disciplinati l'avvio dei soggetti minorati nelle classi normali, integrate o speciali, e i conseguenti ricorsi.

Sono fatti salvi gli interventi di assistenza a carattere sociale ed economico erogati dagli appositi servizi dell'amministrazione provinciale; il necessario coordinamento è attuato dal direttore del servizio.

In favore dei minorati che operano nei laboratori protetti istituiti nell'ambito della formazione professionale o del servizio, è corrisposto un assegno mensile, da determinarsi annualmente dalla giunta provinciale o rispettivamente dal consiglio di amministrazione del servizio stesso. I beni prodotti nei laboratori possono essere alienati; i relativi proventi affluiscono in entrata nel bilancio della provincia.

I laboratori protetti sono autorizzati ad assumere lavori per conto terzi o a produrre beni, ad acquistarne le materie prime e ad alienare i beni stessi, purchè la relativa attività lavorativa sia rispondente ai fini formativi e riabilitativi e alle esigenze psico-fisiche degli utenti del servizio. I conseguenti rapporti contrattuali sono approvati con decreto del presidente della giunta provinciale o rispettivamente dal presidente del consiglio di amministrazione del servizio; con il decreto sono assunti anche gli eventuali impegni di spesa.

Art. 3.

Assistenza scolastica

Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità dei minorati o disadattati, l'amministrazione provinciale attua i seguenti interventi:

a) istituzione di corsi teorico-pratici per la formazione del personale insegnante e assistente nelle scuole materne, elementari, secondarie e nei centri di formazione professionale della provincia nonchè degli educatori;

b) messa a disposizione delle scuole, istituti e centri di formazione professionale di assistenti, con compiti di sostegno della normale attività degli insegnanti, nonchè di educatori nei convitti;

c) messa a disposizione di attrezzature e materiale didattico specializzati;

d) accompagnamento e trasporto, anche individualizzato, dei minorati dal domicilio ai centri e strutture del servizio, anche convenzionati al plesso scolastico o formativo di frequenza, o al luogo di residenza della famiglia e viceversa;

e) la formazione professionale, la qualificazione, l'avviamento al lavoro in favore di minorati minorenni e maggiorenni;

f) ogni altra iniziativa idonea a favorire l'evoluzione intellettiva, educativa e culturale, nonchè la socializzazione dei soggetti interessati, anche in classi normali, integrate o speciali.

I limiti e le modalità degli interventi, anche a favore del singolo, di cui al precedente comma, sono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 4.

Beneficiari del servizio

Sono ammessi gratuitamente al servizio tutti i minori residenti nel territorio della provincia di Bolzano, in quanto siano esposti alla minaccia di minorazioni o in quanto ne siano portatori per cause congenite o acquisite.

Beneficiano altresì gratuitamente del servizio i minorati maggiorenni che necessitino di un trattamento riabilitativo, qualora non vi siano altre strutture adeguate.

I cittadini non residenti o stabilmente domiciliati nel territorio provinciale e gli stranieri possono essere ammessi alle strutture del servizio, eccettuata l'assistenza economica, dietro

rimborso delle spese relative, o con diritto di rivalsa del servizio stesso nei confronti degli enti tenuti a provvedervi in base alla normativa vigente, fatte salve particolari condizioni di reciprocità, da regolamentarsi con apposita convenzione.

Art. 5.

Strutturazione del servizio

Il servizio si articola in unità funzionali di zona, di comprensorio e provinciali.

L'unità funzionale di zona comprende i servizi preventivi, specialistici, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e assistenziali che sono espletati da un numero di operatori adeguato in quantità e qualità al fabbisogno della popolazione interessata. I singoli operatori formano delle equipes che agiscono senza rigidi limiti territoriali e sono aperte alla collaborazione volontaristica di tutti gli operatori interessati al singolo caso, ai vari livelli.

L'unità funzionale di comprensorio ha funzioni di struttura di zona e di coordinamento delle unità funzionali di zona in essa comprese ed è dotata di ogni fondamentale servizio.

Le strutture a livello provinciale, con sede nel capoluogo, espletano i compiti di unità funzionale comprensoriale e quelli di centro promotore, pianificatore e coordinatore dell'attività del servizio su tutto il territorio provinciale, nonchè i compiti d ulteriore approfondimento diagnostico e di terapia intensiva.

Nell'ambito delle strutture di cui al comma precedente operano in forma integrata un centro provinciale preventivo-diagnostico psicopedagogico, e un centro provinciale di riabilitazione intensiva.

L'istituzione, i compiti, le modalita di funzionamento, di coordinamento e di direzione delle strutture e centri previsti nel presente articolo sono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge, sentito il consiglio direttivo centrale del servizio.

Art. 6.

Assistenza in internato

L'assistenza in internato deve rispettare il principio della massima integrazione possibile del minorato nel suo ambiente socio-familiare. Ad essa si ricorre in caso di assoluta necessità del minorato e/o della sua famiglia, preferibilmente in forme periodiche, quando risultino insufficienti le altre forme alternative di intervento, quali il seminternato, l'assistenza domiciliare, l'affidamento familiare o altre ancora.

Gli internati sono costituiti da piccoli pensionati dislocati nel territorio provinciale e, quando è possibile, inseriti in altre istituzioni sociali aperte alla generalità delle persone, ivi compresi gli istituti di istruzione elementare e secondaria.

Il ricovero degli utenti in internato avviene possibilmente nelle strutture più vicine al luogo di residenza o domicilio dei medesimi.

L'attività educativa in internato o seminternato viene espletata da personale educatore della stessa madrelingua dell'assistito.

Art. 7.

Trasporti dei minorati

Il servizio provvede al trasporto dei minorati avvalendosi dei normali servizi predisposti nel settore scolastico dall'amministrazione provinciale, secondo opportune intese con i competenti assessorati o, in caso di necessità, predisponendo in economia appositi servizi.

Oltre ai trasporti connessi alle attività scolastiche, di cui al comma precedente, il servizio provvede, secondo le necessità, al trasporto gratuito degli assistiti e loro accompagnatori dalle loro abitazioni alle sedi dei servizi centrali e periferici del servizio stesso, nonchè di altri enti o istituzioni con i quali collabori per motivi di cura. A tal fine esso è dotato dei necessari automezzi, anche speciali. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con terzi per assicurare il predetto servizio.

Possono essere inoltre concessi rimborsi totali, nella misura delle tariffe chilometriche ordinarie, che vengono fissate dalla giunta provinciale per le linee extraurbane ai genitori dei minorati o a coloro che con mezzo motorizzato privato provvedono all'accompagnamento e al trasporto dell'alunno dalla residenza alla sede scolastica o alle sedi dei servizi di cui al comma precedente.

Gli oneri per il trasporto scolastico dei minorati gravano sulla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.

Titolo II

ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 8.

Piano annuale

Gli assessori provinciali della pubblica istruzione, tenuto conto delle proposte dei consigli di circondario delle scuole materne, degli ispettorati per la formazione professionale e dei consigli scolastici distrettuali, sottopongono all'approvazione della giunta provinciale appositi piani, per ciascun gruppo linguistico, riferiti all'anno scolastico successivo, per la concreta realizzazione dei servizi di cui al precedente art. 3.

I piani contengono:

a) il contingente degli educatori e degli assistenti, necessario al fabbisogno, da assumersi nel servizio mediante incarico;

b) l'ammontare del fondo da destinarsi all'acquisto delle attrezzature e del materiale didattico specializzato, nei singoli distretti scolastici;

c) l'ammontare del fondo, che si aggiunge al fondo per le spese di funzionamento didattico-amministrativo, da assegnarsi, ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, ai consigli di circolo e di istituto delle scuole di istruzione primaria e secondaria, per la realizzazione di iniziative assistenziali assunte dal circolo o dall'istituto stesso;

d) l'ammontare del fondo da destinarsi alle scuole materne e alle scuole professionali, per la realizzazione di iniziative assistenziali assunte dalle scuole stesse;

e) il programma degli interventi di natura socio-psicopedagogica di cui al terzo comma del precedente art. 2;

f) il numero degli assegni di cui all'art. 10, ultimo comma, per i frequentanti i corsi teorico-pratici.

Art. 9.

Compiti dei consigli di circondario, delle scuole materne, dei consigli scolastici distrettuali e degli ispettorati alla formazione professionale.

I servizi a favore dei minorati sono organizzati a livello distrettuale.

I consigli di circondario delle scuole materne, gli ispettorati per la formazione professionale e i consigli scolastici distrettuali, tenuto conto delle richieste formulate dai consigli di circolo delle scuole materne, dalle rispettive scuole professionali e dai rispettivi consigli di circolo o di istituto delle scuole di istruzione primaria e secondaria, e avvalendosi delle competenti strutture territoriali del servizio, propongono annualmente agli assessori della pubblica istruzione i programmi dei servizi di cui al precedente art. 3, contenenti oltre ad una dettagliata relazione illustrativa, l'elenco delle attrezzature e del materiale didattico specializzato, nonchè il numero di unità di personale necessario per garantire un'idonea assistenza educativa ai minorati e la necessaria integrazione specialistica, in aggiunta agli interventi previsti negli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Art. 10.

Corsi di formazione

I corsi teorico-pratici di cui al precedente art. 3 sono organizzati nell'ambito della formazione professionale, d'intesa con le autorità scolastiche competenti e sentito il servizio, hanno durata biennale e mirano alla preparazione specialistica di insegnanti, educatori e assistenti, onde metterli in gradi di affrontare autonomamente i fondamentali problemi dei minorati nella scuola.

I presupposti per il rilascio del titolo di specializzazione da conseguirsi al termine dei corsi teorico-pratici di cui al comma precedente, saranno stabiliti con apposita legge provinciale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, i programmi, i requisiti e le modalità di iscrizione e di frequenza ai corsi sono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

La parte pratica dei corsi suddetti può essere svolta negli internati, nelle strutture del servizio o nelle scuole dei vari ordini e gradi; da personale in possesso del corrispondente titolo di studio, sotto la responsabilità dei docenti e degli educatori titolari.

Al termine dei corsi, previo superamento di un esame finale, viene rilasciato apposito titolo di specializzazione, che costituisce titolo di preferenza nelle assunzioni presso le istituzioni pubbliche della provincia, che si occupano della cura e riabilitazione dei minorati.

Agli insegnanti di scuola materna e professionale è assegnato, per ciascun anno di frequenza dei predetti corsi, un apposito punteggio pari a quello del personale incaricato del rispettivo ordine di scuola, in quanto già non insegnino. Il possesso del titolo di specializzazione comporta l'attribuzione di un ulteriore punteggio. I punteggi sono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Ai frequentanti i corsi di cui al presente articolo, in relazione alle loro prestazioni negli internati, nelle scuole e presso le strutture del servizio, è concesso un assegno mensile, a titolo di rimborso forfettario spese, da determinarsi annualmente dalla giunta provinciale. Dette prestazioni non comportano alcun rapporto di lavoro.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

Art. 11.
Educatori ed assistenti

Gli educatori provvedono all'educazione e curano l'assistenza motoria e tecnico-specialistica dei minorati nei convitti, negli internati e seminternati del servizio.

Gli assistenti collaborano con il personale insegnante nell'assistenza motoria e nelle altre necessità personali dei minorati durante il normale orario scolastico, la mensa, le attività integrative e ricreative, e i servizi di trasporto; essi collaborano altresì con gli educatori nei convitti, negli internati e seminternati del servizio.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge sono determinate le modalità relative all'espletamento del servizio del personale assistente, incaricato ai sensi della presente legge, all'interno dei singoli plessi scolastici, ai rapporti con i rispettivi direttori didattici o capi di istituto, nonchè al coordinamento dell'attività di detto personale con l'attività didattica degli insegnanti del corpo docente delle scuole di ogni ordine e grado.

Durante i periodi di vacanza nelle scuole, gli educatori e gli assistenti incaricati a tempo pieno operano nelle normali strutture del servizio e possono essere anche distaccati presso colonie o soggiorni dal medesimo organizzati.

Essi collaborano inoltre nelle attività extra o parascolastiche.

Art. 12.
Educatori ed assistenti

Gli educatori e gli assistenti, operanti nell'ambito dell'assistenza scolastica, sono assunti dalla giunta provinciale secondo le esigenze accertate nel piano annuale di cui al precedente art. 8 mediante incarico annuale, rinnovabile, e sono posti alle dipendenze funzionali del servizio. L'incarico comporta l'osservanza di un orario di lavoro pari a quaranta ore settimanali

Per poter accedere all'incarico di educatore o di assistente, gli aspiranti devono essere in possesso rispettivamente di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o dell'obbligo, nonchè il titolo di specializzazione di cui al precedente art. 10. Il conferimento dell'incarico avviene in base ad apposite graduatorie, da approvarsi dalla giunta provinciale, secondo le modalità previste nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Gli incarichi conferiti per un intero anno, ai sensi del primo comma, vengono trasformati in incarichi a tempo indeterminato nei confronti di coloro che abbiano prestato servizio per due interi anni consecutivi. Gli incaricati a tempo indeterminato seguono la progressione economica del corrispondente personale di ruolo.

Dopo quattro anni di incarico a tempo indeterminato possono chiedere di essere inquadrati nei rispettivi ruoli di cui alle allegate tabelle *A* e *B*, entro il limite del 50 % della disponibilità dei posti, secondo i criteri e le modalità da definirsi nel regolamento di esecuzione della presente legge. In caso di inquadramento in ruolo, il periodo trascorso come incaricato viene loro riconosciuto a tutti gli effetti della progressione economica e di carriera.

Il servizio può avvalersi inoltre di educatori o assistenti incaricati per periodi di tempo inferiori ad un anno, anche con orario ridotto. Il trattamento economico è dovuto in proporzione alle ore di servizio. In tal caso l'incarico è conferito dal presidente della giunta provinciale. Si prescinde dal requisito del titolo di specializzazione di cui al precedente art. 10, qualora non vi siano aspiranti che ne siano in possesso, e purchè i candidati superino un esame attitudinale secondo le modalità da definirsi nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Nel caso in cui l'incarico costituisca per la persona incaricata l'unica attività lavorativa, si provvede alle iscrizioni previdenziali e assistenziali in conformità di quanto previsto per i dipendenti di ruolo e temporanei dell'amministrazione provinciale.

Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI ORGANI DI SERVIZIO

Art. 13.
Organi del servizio

Sono organi del servizio:

a) il consiglio di amministrazione e il suo presidente;
b) il direttore del servizio;
c) il collegio dei revisori dei conti.

La vigilanza sul servizio compete alla giunta provinciale.

Art. 14.
Consiglio di amministrazione

Il servizio è retto da un consiglio di amministrazione composto da:

a) l'assessore provinciale dell'igiene e sanità, che lo presiede;
b) gli assessori provinciali della pubblica istruzione e della formazione professionale in lingua tedesca e ladina e italiana, o loro delegati;
c) l'assessore provinciale dell'assistenza e beneficenza pubblica, o suo delegato;
d) due membri, di cui uno appartenente alla minoranza, eletti dal consiglio provinciale;
e) il medico provinciale, o suo delegato;
f) il direttore del servizio;
g) il sovrintendente e gli intendenti scolastici o loro sostituti coordinatori;
h) tre rappresentanti delle istituzioni private che operano a livello provinciale o intercomprensoriale in favore dei minorati, scelti preferibilmente fra i genitori dei minorati stessi, incluse in apposito elenco tenuto dal servizio, designati di concerto dalle medesime;
i) tre rappresentanti delle assemblee delle comunità di valle designati dalla giunta provinciale, su una terna di nominativi proposta da ciascuna assemblea;
l) un rappresentante dei servizi ospedalieri a livello provinciale, designato di concerto dai presidenti del consiglio di amministrazione degli ospedali generali regionali e provinciali aventi sede in provincia;
m) un medico condotto, designato dall'ordine dei medici.

Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante del servizio; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente, che viene eletto in seno al consiglio stesso fra gli assessori di cui alle lettere *b*) e c).

Funge da segretario del consiglio di amministrazione il dirigente del settore amministrativo del servizio.

Il consiglio di amministrazione è nominato dalla giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura, nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa; la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale.

Ai membri del consiglio di amministrazione, in quanto spettino, sono corrisposti gli emolumenti e il trattamento economico di missione di cui alla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche e integrazioni. I relativi oneri sono a carico del bilancio del servizio.

Art. 15.
Funzioni del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione del servizio sono attribuite le seguenti funzioni:

a) deliberare il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo;
b) deliberare le spese nei limiti di stanziamento sui singoli capitoli di bilancio;
c) approvare il programma di attività;
d) istituire i servizi necessari, anche a livello periferico, ed approvare il regolamento interno dei medesimi, nonchè quello delle funzioni del personale ad essi addetto;
e) esprimere parere obbligatorio sulle proposte di modifica della presente legge;
f) determinare i requisiti e ogni altra modalità per l'ammissione degli utenti ai servizi;
g) amministrare il patrimonio del servizio;
h) esprimere parere obbligatorio in ordine alla concessione di provvidenze e autorizzazioni ad altri enti e istituzioni pubblici e privati che si occupino della promozione, organizzazione e gestione di servizi a favore dei minorati;

i) proporre l'assunzione del personale;

l) ogni altro compito demandatogli da altre leggi o regolamenti provinciali o dalla giunta provinciale.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

La gestione finanziaria del servizio è soggetta al riscontro di un collegio di revisori, composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente, da un consigliere di minoranza designato dal consiglio provinciale e da un funzionario dell'amministrazione provinciale nominato dalla giunta provinciale per la stessa durata del consiglio di amministrazione. Per ogni membro effettivo, escluso il presidente, viene nominato un membro supplente.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione e al termine dell'esercizio fa una relazione sul conto consuntivo.

Ai membri del collegio dei revisori, aventi diritto, è corrisposto un compenso che viene fissato dalla giunta provinciale.

Art. 17.

Direttore del servizio

Il servizio è affidato alla direzione di un tecnico denominato direttore del servizio, in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di specializzazione in neuropsichiatria infantile e neurologia. Il direttore del servizio può essere assunto per chiamata. E' nominato dalla giunta provinciale.

Esso assolve i seguenti compiti:

a) svolge le funzioni di direttore sanitario del servizio;

b) sovrintende alle attività tecniche del servizio e ne risponde al consiglio di amministrazione;

c) vigila sull'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di assistenza socio-sanitaria ai minorati, ed è responsabile degli adempimenti di legge;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e delle direzioni tecniche centrali e comprensoriali;

e) attua, sotto il profilo tecnico, il coordinamento funzionale delle strutture e servizi, delle equipes di lavoro e di ogni altra attività centrale e periferica del servizio, e ne ha la responsabilità direzionale;

f) disciplina le attribuzioni del personale tecnico addetto ai vari settori e servizi, esercita la sorveglianza sul medesimo e cura la sua formazione specifica e l'aggiornamento;

g) cura i rapporti con le istituzioni assistenziali e socio-sanitarie;

h) ordina le spese nei limiti di stanziamento sui singoli capitoli di bilancio;

i) predispone per il consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, il programma di attività di cui alla lettera *c*) del precedente art. 15.

In caso di assenza o impedimento del direttore del servizio, le relative funzioni sono esercitate dal vicedirettore, che viene nominato dalla giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i sanitari addetti al servizio. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni stesse sono esercitate da uno dei medici addetti al servizio, su incarico del consiglio di amministrazione.

Titolo IV

CONTABILITÀ

Art. 18.

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario del servizio è annuale e coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo del servizio è inviato per l'approvazione alla giunta provinciale entro il 20 settembre dell'anno precedente e forma allegato del bilancio della provincia.

Il bilancio del servizio deve essere in pareggio e, ove occorra, è integrato con una sovvenzione della provincia, stabilita annualmente con legge di bilancio.

Si applicano alla gestione del servizio le disposizioni vigenti per la provincia in materia di esercizio provvisorio del bilancio.

L'erogazione della sovvenzione è disposta in una o più soluzioni dal presidente della giunta provinciale.

Il conto consuntivo è presentato per l'approvazione alla giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Esso forma allegato del conto consuntivo della provincia. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel bilancio di previsione del servizio.

Il servizio ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della provincia e alle medesime condizioni.

Art. 19.

Entrate del servizio

Le entrate del servizio sono:

1) la sovvenzione iscritta nello stato di previsione della spesa della provincia;

2) i proventi derivanti dall'attività svolta dal servizio per conto di terzi;

3) il ricavato dall'alienazione dell'inventario mobile fuori uso;

4) qualunque entrata riguardante la gestione e le finalità del servizio.

Tutte le entrate di pertinenza del servizio, devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere

Art. 20.

Spese del servizio

Il pagamento delle spese viene disposto in uno dei seguenti modi:

a) con mandati diretti;

b) con aperture di credito autorizzate dal consiglio di amministrazione presso la tesoreria del servizio, alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati.

I mandati diretti, di cui alla lettera *a*) del precedente comma, sono tratti sul tesoriere del servizio a favore dei singoli beneficiari e sono firmati dal presidente o dal vicepresidente del consiglio di amministrazione e dal direttore o dal vicedirettore del servizio.

Le aperture di credito, di cui alla lettera *b*) del primo comma, sono ammesse nei seguenti casi:

1) per le spese obbligatorie e di istituto;

2) per spese per le quali debba provvedersi al pagamento immediato;

3) per le spese da pagarsi all'estero e per le quali non si renda possibile il pagamento con mandato diretto.

L'ammontare dell'apertura di credito per ciascun capitolo di bilancio, sia in conto competenza, sia in conto residui, è stabilito dal consiglio di amministrazione in base all'entità del servizio da svolgere e non può superare comunque la disponibilità dello stanziamento sui rispettivi capitoli.

Nella delibera con la quale viene disposta l'apertura di credito, il consiglio di amministrazione individua le spese di istituto di cui al precedente terzo comma, n. 1).

Gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati sono firmati dal presidente del consiglio di amministrazione e dal direttore del servizio o dai loro sostituti.

Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione con l'ordine di accreditamento mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori ovvero di buoni in proprio favore per i prelevamenti in contanti.

Il prelevamento mediante buoni deve essere effettuato di volta in volta secondo le effettive occorrenze.

I funzionari delegati sono altresì autorizzati alla riscossione delle entrate e hanno l'obbligo del versamento in tesoreria e della resa dei conti nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore per la provincia.

Titolo V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE AD ESSI ADDETTO

Art. 21.

Direzione dei settori funzionali del servizio

Il servizio opera attraverso i seguenti settori funzionali:

a) settore sanitario-riabilitativo;

b) settore psico-pedagogico;

c) settore amministrativo.

Nell'ambito dei settori di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) operano i seguenti servizi:

a) di fisioterapia;

b) di logoterapia;

c) di terapia occupazionale;
d) di assistenza sociale;
e) di assistenza scolastica.

A ciascuno dei settori di cui al primo comma è preposto un dirigente, che provvede all'organizzazione e al funzionamento del settore stesso alle dirette dipendenze del direttore del servizio.

I dirigenti sono nominati dalla giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione.

Il direttore del servizio dirige il settore sanitario-riabilitativo ed è coadiuvato dal vicedirettore del servizio stesso.

A ciascuno dei servizi di cui al secondo comma è preposto un responsabile, su designazione del direttore del servizio e alle dirette dipendenze di dirigenti dei settori nei quali operano. Il responsabile è scelto tra il personale ad essi addetto, preferibilmente di qualifica più elevata e con maggiore anzianità di servizio.

La giunta provinciale provvede altresì alla nomina di un sostituto dei dirigenti dei settori e dei responsabili dei servizi di cui al primo e secondo comma, appartenente al gruppo linguistico diverso da quello del dirigente o del responsabile.

Art. 22.
Direzione tecnica centrale

Nell'espletamento delle sue funzioni, il direttore del servizio è coadiuvato da una direzione tecnica centrale, che è composta da:

1) il direttore del servizio stesso, che la presiede;
2) i dirigenti dei seguenti settori o loro sostituti:
a) sanitario-riabilitativo;
b) psico-pedagogico;
c) amministrativo;

3) i responsabili dei seguenti servizi o loro sostituti:
a) di fisioterapia;
b) di logoterapia;
c) di terapia occupazionale;
d) di assistenza sociale;
e) di assistenza scolastica;

4) i delegati delle direzioni tecniche comprensoriali;
5) un sanitario e uno psicologo addetti al servizio, designati dal relativo personale.

Può essere chiamato a partecipare alle sedute della direzione tecnica centrale, in funzione consultiva, un rappresentante del personale, in quanto interessato agli argomenti all'ordine del giorno.

Funge da segretario della direzione un impiegato della carriera di concetto del settore amministrativo del personale addetto al servizio.

La direzione delibera a maggioranza semplice dei votanti ed è convocata dal direttore, di sua iniziativa o su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione o di almeno due terzi dei suoi membri di diritto.

La composizione della direzione tecnica centrale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale.

Art. 23.
Direzioni tecniche comprensoriali

Qualora lo sviluppo dei servizi comprensoriali lo giustifichino, il consiglio di amministrazione del servizio può istituire, a livello comprensoriale, delle direzioni tecniche aventi un loro ambito di autonomia operativa. Esse coadiuvano il direttore del servizio nell'espletamento dei suoi compiti secondo norme generali da stabilirsi nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Le direzioni tecniche comprensoriali sono composte da:

1) il direttore del servizio o il vicedirettore;
2) un dirigente o responsabile per ciascuno dei settori o servizi, di cui al precedente art. 21, operanti nell'ambito dell'unità funzionale di comprensorio o loro sostituti.

Si applicano le disposizioni di cui agli ultimi quattro commi del precedente art. 21.

Art. 24.
Personale addetto ai settori e servizi tecnici

Per l'espletamento delle funzioni inerenti ai settori e servizi tecnici che operano nella sede centrale e in quelle periferiche del servizio, è istituito il ruolo speciale del servizio socio-sanitario per i minorati, con le dotazioni organiche, per la carriera direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria, indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Per l'espletamento delle funzioni inerenti ai servizi di internato e seminternato è istituito il ruolo speciale del personale educatore-assistente con la dotazione organica di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge.

Al pagamento degli stipendi e di ogni altra competenza dovuti al personale di detti ruoli speciali provvede direttamente la provincia a carico del proprio bilancio.

La ripartizione del contingente numerico e qualitativo del personale da assegnarsi ai singoli settori e servizi è disposto con decreto del Presidente della giunta provinciale ,su proposta del consiglio di amministrazione del servizio.

Art. 25.
Personale addetto ai settori e servizi tecnici

I settori e servizi tecnici che operano nella sede centrale e in quelle periferiche del servizio, sono disimpegnati dal seguente personale:

a) un direttore in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di specializzazione in neuropsichiatria infantile o neurologia;

b) sei medici, di cui cinque aventi uno dei seguenti requisiti:
1) specializzazione in neuropsichiatria infantile;
2) specializzazione in malattie nervose e mentali o neurologia;
3) specializzazione in pediatria con tirocinio di almeno sei mesi in un servizio di riabilitazione, da valutarsi da parte della direzione tecnica centrale;
4) tirocinio di almeno tre anni in un servizio di riabilitazione o specializzazione in disciplina riabilitativa, da valutarsi da parte della direzione tecnica centrale e un medico specializzato in otorinolaringoiatria;

c) tredici psicologi in possesso del diploma di laurea in psicologia o pedagogia ad indirizzo psicologico;

d) cinque pedagogisti in possesso del diploma di laurea in pedagogia;

e) quarantaquattro terapisti della riabilitazione in possesso del relativo diploma nelle diverse discipline;

f) tre coordinatori tecnici in possesso del diploma di scuola superiore e con tirocinio di almeno un anno in un servizio di riabilitazione, da valutarsi da parte della direzione tecnica centrale;

g) diciassette educatori, in possesso di diploma di istruzione superiore o di scuola magistrale e del titolo di specializzazione di cui all'art. 10 o di specializzazione ortofrenica da valutarsi da parte della direzione tecnica centrale;

h) due assistenti sanitari in possesso del relativo diploma;

i) cinque assistenti in possesso del diploma della scuola d'obbligo e del diploma di specializzazione di cui all'art. 10, o titolo equipollente, da valutarsi da parte della direzione tecnica centrale;

l) sei agenti tecnici, di cui un bagnino, un cuoco e un aiuto cuoco;

m) tre inservienti, di cui una lavandaia-stiratrice-guardarobiera e un giardiniere.

Il servizio di internato, istituito secondo i criteri indicati nell'art. 6, è disimpegnato, oltre che dal personale di cui ai commi precedenti, dal seguente:

1) sede di Bolzano:

a) centro provinciale di riabilitazione intensiva (in prima applicazione della presente legge, circa venti posti-letto, in due gruppi):
due assistenti sanitari;
quattro infermieri professionali o generici;
due educatori;
otto assistenti;

b) centro provinciale preventivo-diagnostico e psico-pedagogico (circa dodici posti-letto):
un'assistente sanitaria;
due infermieri professionali;
due educatori;
cinque assistenti;

2) sede di Brunico (circa dieci posti-letto):
un'assistente sanitaria;
due infermieri professionali o generici;
due educatori;
cinque assistenti;

3) sede di Merano (circa dieci posti-letto):
un'assistente sanitaria;
due infermieri professionali o generici;
due educatori;
cinque assistenti.

Le mansioni di cuoco, aiuto cuoco, bagnino, lavandaia-stiratrice-guardarobiera, giardiniere e agente tecnico, possono essere conferite mediante incarico. Con la stessa deliberazione di nomina la giunta provinciale provvede a determinare il relativo compenso.

Art. 26.
Dirigente del settore amministrativo

La giunta provinciale, con propria deliberazione, nomina il dirigente amministrativo scegliendolo tra il personale provinciale di qualifica non inferiore a direttore di sezione o conferendo l'incarico a persona estranea all'amministrazione, esperta nel settore giuridico-amministrativo ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni. In quest'ultimo caso verrà corrisposto all'incaricato il trattamento economico connesso col parametro 307. Qualora l'incarico venga conferito con orario di lavoro inferiore a quaranta ore settimanali, il trattamento economico è ridotto in proporzione.

Art. 27.
Trattamento economico dei dirigenti dei settori tecnici

Al direttore del servizio spetta il trattamento economico di primario ospedaliero, nonchè l'indennità per l'espletamento delle funzioni di direttore sanitario, secondo l'apposita normativa contrattuale vigente.

Al vicedirettore del servizio spetta il trattamento economico di aiuto ospedaliero, secondo l'apposita normativa contrattuale vigente.

Per quanto concerne l'orario di servizio dei sanitari, si applicano le norme sul servizio a tempo pieno o definito ai sensi dell'art. 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche.

In ogni caso il trattamento economico dei sanitari addetti al servizio non può essere inferiore, a parità di condizioni, a quello percepito da altri sanitari dipendenti della provincia.

Art. 28.
Ammissione agli impieghi

I concorsi di ammissione agli impieghi presso il servizio sono per titoli, per esami o per titoli ed esami.

Con regolamento, da approvarsi dalla giunta provinciale, sentita la direzione tecnica centrale, sono determinati gli specifici titoli di studio richiesti, le particolari categorie dei titoli da valutarsi e il programma delle prove di esame.

L'assunzione del personale ausiliario può avvenire anche per chiamata della giunta provinciale, e, qualora lo stesso operi a diretto contatto con gli assistiti, l'assunzione definitiva in ruolo è subordinata al possesso di opportuna qualificazione già ottenuta o da conseguirsi durante il periodo di prova, da valutarsi da parte delle direzioni tecniche centrale o comprensoriali.

Art. 29.
Personale incaricato

Per far fronte alle necessità degli utenti del servizio e semprechè non si possa disporre al riguardo di personale provinciale di ruolo o temporaneo, la giunta provinciale può, su proposta delle direzioni tecniche centrale o comprensoriali, provvedere mediante conferimento di incarichi a medici specialisti e ad esercenti professioni sanitarie paramediche ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 30.
Provvidenze speciali per il personale

Per il servizio di turno, compreso quello diurno che notturno in una festa infrasettimanale nel caso in cui non sia possibile per esigenze di servizio un corrispondente riposo, spetta al personale una indennità in misura da stabilirsi dalla giunta provinciale sulla base di quanto previsto nel vigente accordo nazionale per il personale ospedaliero.

Il servizio di pronta reperibilità dei medici ove stabilito dal consiglio di amministrazione del servizio, è retribuito sulla base di quanto previsto nel suddetto accordo nazionale.

A tutto il personale al quale venga fornito, all'interno delle strutture del servizio, il vitto e l'alloggio, vengono detratti dalla retribuzione mensile i prezzi unitari stabiliti dalla giunta provinciale.

Art. 31.
Assicurazione del personale

L'amministrazione provinciale provvede all'assicurazione del personale addetto ai servizi sanitari-tecnici per la responsabilità civile in conseguenza di infortuni o danni che possano subire o arrecare gli assistiti del servizio durante la loro permanenza nei vari servizi per la pratica delle terapie e dei trattamenti.

I relativi contratti di assicurazione sono approvati con decreto del presidente della giunta provinciale; con lo stesso decreto viene impegnata la relativa spesa.

L'amministrazione provinciale provvede, inoltre, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale per il quale è previsto tale obbligo di assicurazione dalle leggi vigenti in materia.

Art. 32.
Formazione del personale e frequenza allievi

Il servizio può organizzare a livello provinciale o comprensoriale dei corsi di formazione, specializzazione, aggiornamento e tirocinio di allievi e del personale addetto ai vari servizi, anche non direttamente dipendente dal servizio provinciale, ma in collaborazione attuale o potenziale con questo.

I frequentanti devono seguire le istruzioni loro impartite dalle direzioni tecniche centrale o comprensoriali, possono fruire di vitto e, se del caso, di alloggio gratuiti nelle strutture del servizio, nonchè di un assegno forfettario mensile lordo, a titolo di rimborso spese, da determinarsi dalla giunta provinciale.

Art. 33.
Servizio civile e volontario

Su proposta del consiglio di amministrazione del servizio, la giunta provinciale può autorizzare il direttore del servizio stesso a stipulare con il Ministero della difesa apposite convenzioni per ottenere l'assegnazione in servizio civile presso le strutture centrali e periferiche del servizio, di obiettori di coscienza, ai quali affidare compiti adeguati all'interno del servizio.

Le direzioni tecniche centrale e comprensoriali possono autorizzare la presenza attiva, nelle strutture centrali e periferiche del servizio, di personale volontario, senza alcun onere per l'amministrazione, eccettuato quello per vitto e alloggio, se necessari per esigenze di servizio. Il personale volontario deve essere assicurato ai sensi del precedente art. 31.

Art. 34.
Norme generali sul personale

Il personale addetto ai servizi tecnici ed educativo-assistenziali può essere assunto con orario di servizio ridotto non inferiore a venti ore settimanali, tenuto conto delle esigenze del servizio; il trattamento economico è proporzionalmente ridotto.

Nei confronti del personale addetto al servizio, per quanto non previsto nelle disposizioni di cui alla presente legge, relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico, assistenziale e previdenziale, trovano applicazione le disposizioni in vigore per il rimanente personale della provincia.

Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.
Assunzione dei servizi gestiti dal consorzio per il recupero dei minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano

In caso di soppressione o scioglimento del consorzio per il recupero di minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano, i relativi servizi e il personale ad essi addetto sono trasferiti alla provincia, a decorrere dalla stessa data stabilita nel provvedimento di soppressione. In tal caso i beni del consorzio vengono devoluti alla provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 gennaio 1972, n. 9.

La provincia, con decorrenza dalla medesima data di cui al comma precedente, subentra nei rapporti attivi e passivi che risultano direttamente collegati alla gestione dei servizi, alle attività e ai compiti istituzionali del consorzio stesso.

Con effetto dalla stessa data indicata nel primo comma, il personale sanitario-tecnico ed amministrativo di ruolo del consorzio è inquadrato nel ruolo speciale del personale sanitario-tecnico di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, ed in quello amministrativo dell'amministrazione provinciale, facendo salvi la posizione di stato giuridico e il trattamento economico del personale trasferito e prescindendosi dai limiti di età.

Il personale incaricato o temporaneo dello stesso consorzio, con incarico di almeno sei ore giornaliere o trenta settimanali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere immesso, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e prescindendosi dai limiti di età, nei corrispondenti ruoli provinciali, con inquadramento nella qualifica iniziale della carriera e del ruolo cui ha diritto in base ai titoli di studio e di specializzazione posseduti, purchè in possesso di ogni altro requisito per l'ammissione al pubblico impiego, e previo superamento di un esame-colloquio da eseguirsi secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Ai fini della durata minima dell'orario giornaliero o settimanale di cui al comma precedente, è computato anche il servizio prestato dal personale presso la provincia autonoma di Bolzano o altri enti pubblici.

Art. 36.

Assunzione dei servizi gestiti dalla sezione di Bolzano dell'A.I.A.S.

La provincia può assumere, a richiesta dell'associazione italiana per l'assistenza agli spastici, sezione di Bolzano, i servizi e le strutture, ivi compresi i beni mobili e immobili, del centro spastici gestito dalla sezione stessa, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti alla gestione del centro medesimo, sia nella sede centrale di Bolzano che nelle sedi periferiche.

Qualora avvenga l'assunzione dei servizi e delle strutture prevista nel comma precedente, il personale sanitario, tecnico, educatore-assistente, amministrativo, ausiliario e inserviente, anche incaricato o temporaneo con orario di almeno sei ore giornaliere o trenta settimanali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le sedi centrale e periferiche del centro spastici gestito dalla sezione di Bolzano dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S.), può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e prescindendosi dai limiti di età, nel ruolo speciale del servizio socio-sanitario e riabilitativo per i minorati, nel ruolo del personale educatore-assistente e in quello amministrativo, con inquadramento nella qualifica iniziale della carriera cui ha diritto in base ai titoli di studio e di specializzazione posseduti, purchè in possesso di ogni altro requisito per l'ammissione al pubblico impiego e previo superamento di un esame-colloquio da eseguirsi secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Ai fini della durata minima dell'orario giornaliero o settimanale di cui al comma precedente, è computato anche il servizio prestato dal personale presso la provincia autonoma di Bolzano o altri enti pubblici.

Art. 37.

Soppressione della delegazione provinciale dell'Ente nazionale protezione morale del fanciullo

La delegazione provinciale dell'Ente nazionale protezione morale del fanciullo (E.N.P.M.F.) è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; con la stessa decorrenza le relative funzioni sono assunte dalla provincia.

Il personale dipendente dell'ente di cui al comma precedente, anche incaricato o temporaneo con orario di almeno sei ore giornaliere o trenta settimanali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è immesso, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni successivi a tale data, e prescindendosi dai limiti di età, nel ruolo speciale del servizio sociosanitario e riabilitativo per minorati o rispettivamente nel ruolo del personale educatore-assistente della provincia, con inquadramento nella qualifica iniziale della carriera cui ha diritto in base ai titoli di studio e di specializzazione posseduti.

Ha titolo per ottenere l'inquadramento in ruolo di cui al comma precedente anche il personale già assunto dall'Ente nazionale protezione morale del fanciullo, delegazione di Bolzano, e che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino la propria attività, anche con incarico libero-professionale, all'interno di equipes medico-psicopedagogiche operanti nell'ambito delle strutture scolastiche della provincia di Bolzano, secondo apposite convenzioni intervenute tra il consorzio per il recupero di minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano e il Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente la provincia autonoma di Bolzano, a condizione che l'attività sia stata prestata per almeno due anni scolastici, anche discontinui, all'entrata in vigore della presente legge.

Analogo titolo spetta al personale comandato o messo a disposizione da parte di pubbliche amministrazioni presso la delegazione di Bolzano dell'E.N.P.M.F. stesso o il consorzio anzidetto e che abbia operato nelle medesime strutture, sempre per lo stesso periodo di tempo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.

Art. 38.

Trasferimento del personale dipendente dal comune di Bolzano addetto al settore psico-pedagogico del servizio di medicina scolastica comunale.

Ai fini dell'espletamento dei servizi specialistici di cui all'art. 12, numeri 6), 7) e 8), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, può essere trasferito alle dipendenze della provincia e destinato al servizio provinciale il personale tecnico-sanitario-riabilitativo di ruolo o anche non di ruolo dipendente dal comune di Bolzano e addetto esclusivamente o prevalentemente, comunque a tempo pieno, alla sezione psico-pedagogica del servizio di medicina scolastica gestito dal comune stesso.

Il personale tecnico-sanitario-riabilitativo di ruolo, di cui al comma precedente, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo speciale del personale socio-sanitario-riabilitativo di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, facendo salvi la posizione giuridica e il trattamento economico del personale e prescindendosi dai limiti di età.

Il personale tecnico-sanitario-riabilitativo dipendente non di ruolo, di cui al primo comma, può essere immesso, a domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e prescindendosi dai limiti di età, nel corrispondente ruolo provinciale, con inquadramento nella qualifica iniziale della carriera cui ha diritto in base ai titoli di studio e di specializzazione posseduti, previo superamento di un esame-colloquio, da eseguirsi secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 39.

Disposizioni comuni

Al personale immesso in ruolo, ai sensi dei precedenti articoli 35, 36, 37 e 38, sono riconosciuti per intero, agli effetti della progressione giuridica ed economica in carriera secondo l'ordinamento provinciale fino alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale, di commesso e qualifiche a queste equiparate, occorrendo anche in soprannumero e prescindendosi dagli scrutini previsti dagli articoli 13 e 15 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, i servizi prestati presso il consorzio per il recupero dei minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano o presso la sezione di Bolzano dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, nonchè, limitatamente a tre anni, quelli prestati presso enti pubblici, ospedali e istituzioni pubbliche che si occupino della cura, assistenza o riabilitazione delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, purchè prestati con il possesso dei titoli di studio richiesti per il ruolo e la carriera di inquadramento.

In ogni caso è assicurato mediante l'attribuzione degli aumenti biennali strettamente necessari, un trattamento economico annuo lordo di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento presso le istituzioni di provenienza.

I servizi prestati presso le istituzioni di cui al primo comma del presente articolo con incarico di almeno complessive sei ore giornaliere o trenta settimanali saranno riconosciuti alle stesse condizioni e modalità di cui sopra in proporzione alle quaranta ore settimanali di servizio previste per gli impiegati provinciali.

Art. 40.

Nomina del direttore del servizio e del dirigente del settore psico-pedagogico

In sede di prima applicazione della presente legge, il posto di direttore del servizio è conferito per chiamata dalla giunta provinciale a persona in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di specializzazione in neuropsichiatria infantile o in neurologia, scegliendola tra i sanitari che rivestivano analoghe funzioni presso gli enti indicati nei precedenti articoli 35 e 36. Per l'attribuzione del posto si può prescindere dal limite di età. Qualora nessuno dei sanitari degli enti di cui agli articoli 35 e 36 transiti nei ruoli della provincia, la giunta provinciale provvede alla nomina per chiamata del direttore del servizio, scegliendolo tra persone estranee all'amministrazione, purchè in possesso dei predetti requisiti.

Nella prima applicazione della presente legge, il posto di dirigente del settore psico-pedagogico è conferito per chiamata dalla giunta provinciale a persona in possesso di diploma di laurea in psicologia o pedagogia, e con un tirocinio non inferiore a tre anni in un servizio di riabilitazione, scegliendolo tra il personale che svolgeva analoghe funzioni presso gli enti indicati nei precedenti articoli 35 e 36.

Art. 41.

Al personale che ha prestato servizio di appoggio nelle scuole elementari e secondarie della provincia negli anni scolastici dal 1974-75 al 1978-79, su incarico dei soppressi patronati scolastici o dell'Associazione italiana assistenza agli spastici, sede di Bolzano, può essere conferito l'incarico di cui al precedente art. 12, tenuto conto del titolo di studio posseduto, prescindendosi dal possesso del titolo di specializzazione previsto nel precedente art. 10, purchè abbia prestato servizio per almeno un intero anno scolastico.

Art. 42.

Fino alla costituzione dei consigli scolastici distrettuali e del consiglio di circondario delle scuole materne, si prescinde dalle proposte dei programmi di detti organi nelle materie di cui alla presente legge.

Art. 43.

Le dotazioni organiche di cui ai sottoelencati ruoli di cui agli allegati *A* e *B* della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate come qui di seguito indicato:

Ruolo amministrativo:

due posti nella carriera di concetto;
cinque posti nella carriera esecutiva;

Ruolo speciale dei servizi sociali:

cinque posti nella carriera di concetto.

In conseguenza degli aumenti di organici di cui sopra le dotazioni delle varie qualifiche nell'ambito delle carriere e dei ruoli suindicati vengono rideterminate ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 44.

La maggiore spesa a carico del bilancio provinciale per la attuazione della presente legge è valutata in lire 850 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1979.

Con legge di bilancio saranno stabiliti annualmente gli stanziamenti occorrenti per le singole forme di intervento e saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa.

Alla copertura del maggiore onere indicato al primo comma, a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere previsto dall'art. 1, punto 12), della legge provinciale 16 maggio 1978, n. 20.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 dicembre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

TABELLA *A*

RUOLO SPECIALE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO E RIABILITATIVO PER I MINORATI

Qualifica	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
Carriera direttiva			
Direttore	1		
Vicedirettore	1		
Sanitario medico specializzato	5		
	7		
Psicologo o pedagogista capo	6	530 487 455 426 387	— 3 2 2 2
Psicologo o pedagogista superiore Psicologo o pedagogista	12	307 257	4 2
	18		
Carriera di concetto			
Terapista - coordinatore tecnico - assistente sanitario - capo	6	370	—
Terapista - coordinatore tecnico - assistente sanitario - principale	24	302 260	2 5
Terapista - coordinatore tecnico - assistente sanitario	24	227 188	4 2
	54		
Carriera esecutiva			
Infermiere professionale superiore	1	245	—
Infermiere professionale principale	2	218 188	1 4
Infermiere professionale	2	168 143	4 4
	5		
Carriera ausiliaria			
Agente tecnico capo Infermiere generico capo	3	188 172	— 5
Agente tecnico Infermiere generico	6	143	8
	9		
Inservienti	3	110	—

TABELLA *B*

RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE EDUCATORE-ASSISTENTE

Qualifica	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
Carriera di concetto			
Educatore - Istitutore capo	3	370	—
Educatore - istitutore principale	11	302 260	2 5
Educatore - istitutore	11	227 188	4 2
	25		
Carriera esecutiva			
Assistente superiore	3	245	—
Assistente principale	13	218 188	1 4
Assistente	12	168 143	4 4
	28		

(5074)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792000)